
PAPERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO GENERALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.



Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*



- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

REVISORE UNICO

Verbale n. 10 del 26.07.2021

COMUNE DI PRAMOLLO
Città Metropolitana di Torino

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio

PREMESSA

In data 30/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 (cfr. parere/verbale n. 3 del 26/03/2021).

In data 27/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020 (cfr. relazione/verbale n. 5 del 10/05/2021), determinando un risultato di amministrazione di euro 108.543,93 così composto:

fondi accantonati	per euro 23.481,95;
fondi vincolati	per euro 15.110,00;
fondi destinati agli investimenti	per euro 0,0;
fondi disponibili	per euro 69.951,98.

Nei fondi vincolati sono confluite economie:

- del fondo per le funzioni fondamentali, unitamente alla quota non utilizzata per Tari, Tari corrispettivo e Tefa (vincoli di legge) per euro 15.110,00.

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2021, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazioni nn. 20 e 21 del 30/06/2021.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

Deliberazione di CC n. 16 del 27/05/2021 (cfr. parere /verbale n. 6 del 24/05/2021).

Deliberazione di CC n. 18 del 30/06/2021 (cfr. parere /verbale n. 8 del 23/06/2021).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non è stato adottato alcun atto deliberativo della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportante prelievo dal Fondo di Riserva.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL: comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa: Delibera n° 25 del 15/04/2021.

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha comunicato alcuna variazione di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.

L'ente non ha anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 73/2021.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 20.525,80 così composta:

fondi accantonati	per euro 0,00;
fondi vincolati	per euro 0,00;
fondi destinati agli investimenti	per euro 0,00;
fondi disponibili/liberi	per euro 20.525,80.

L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

L'ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente all'esercizio 2020 rappresentando la situazione seguente:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-€	7.823,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	€	2.892,00
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	€	11.032,00
Saldo complessivo	-€	15.963,00

L'Ente ha ritenuto opportuno adeguare le risultanze del rendiconto 2020 rendendole coerenti con quanto indicato in sede di certificazione come da FAQ 47/2021 di Arconet. L'Organo di Revisione si esprime in modo favorevole in questo verbale ad integrazione della sua relazione al rendiconto 2020 avendo preso conoscenza della scelta dell'ente di procedere all'adeguamento dei valori alle risultanze della certificazione COVID con acquisizione delle risultanze della certificazione, ha deliberato la Giunta Comunale (deliberazione n. 44/2021 a cui seguirà almeno una presa d'atto da parte del C.C.), di rappresentare diversamente quanto quantificato in sede di rendiconto della gestione secondo quanto di seguito esplicito:

Prospetto approvato in sede di rendiconto distribuzione dell'avanzo vincolato per sotto vincoli	
	26.736,50-
"FONDONE"- DIFFERENZIALE INCASSATO UTILIZZATO	15.963,00=
	10.773,50

Aggiornamento prospetto approvato in sede di rendiconto distribuzione dell'avanzo vincolato per

sotto vincoli	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui:	
QUOTA FONDONE NON CERTIFICATA	
QUOTA FONDONE CERTIFICATA NON USATA	10.773,50
QUOTA MEF NON CONSUMATA	46,00
Totale quota vincolata da leggi e dai principi contabili	10.727,50

Non si applica la normativa indicata di seguito perché l'ente non è in disavanzo da coprire:

Il DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, prevede all'articolo 111 comma 4-bis che *"Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi"* N.B. FAQ 40/2020 ARCONET: "L'articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come "Ripiano disavanzo" un importo ridotto del maggior recupero, come definito dalla norma. La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato. L'applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni". Solo l'approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione. La norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

Non è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto perché non essendo pertinente per l'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione n. 26/2021 sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 19/07/2021;
- b. la relazione sulla verifica della salvaguardia degli equilibri del bilancio per l'esercizio 2021 e sullo stato di attuazione dei programmi a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari sull'andamento delle entrate;
- c. manca la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio da parte del Responsabile del Servizio Finanziario o di inesistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento (prot. 2072 cat. 5 classe 2 del 23.07.2021);
- e. la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011 su stanziato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e su impegnato/accertato per l'esercizio 2021;
- h. la dichiarazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario del rispetto della norma che richiede il contenimento delle spese di personale;
- i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere e rilevate dalla contabilità dell'ente alla data del 19/07/2021;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con dichiarazione ricevuta via email il 21.07.2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato le seguenti informazioni:

- l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui come anche indicato nella verifica Stato di Attuazione dei Programmi 2021-2023 pag. da 5/69 a 7/69;
- l'inesistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.lgs. n. 175/2016;

- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici e non si rilevano sfasamenti rispetto alle previsioni;
- non esistono al momento segnalazioni di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso (dove non c'è indicazione di valore) come pure nell'avanzo di amministrazione non è stata accantonata alcuna cifra in considerazione della situazione delle controversie in essere e come si rileva da dichiarazione del responsabile del servizio finanziario di cui sopra già posta evidenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario nella sua dichiarazione non ha segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Responsabile del Servizio Finanziario a raccordo della posizione dei responsabili dei singoli servizi in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio non ha segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Gli organismi partecipati (n. 4 come da link presenti sul sito del Comune apposita sezione per le società partecipate) hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020 come riferito dall'istruttore contabile in email del 23.07.2021 anche se non hanno ancora pubblicato sul loro sito tranne che ACEA Servizi Strumentali Territoriali SRL e SMAT SPA il bilancio d'esercizio 2020 approvati con relativo risultato d'esercizio; le altre due società partecipate ACEA Pinerolese Energia SRL e ACEA Pinerolese Industriale Spa hanno trasmesso in data 29/06/2021 i prospetti di riparto dividendi sull'utile dell'esercizio 2020, pertanto si desume che abbiano approvato i bilanci nonostante questi non siano ancora stati appunto pubblicati sul sito istituzionale delle società. Dal loro risultato d'esercizio quindi per tutte le società partecipate non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni

riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

N.B. il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»l'articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.

Nell'operazione di salvaguardia per l'Ente non essendo previsto di liberare una quota fondo crediti di dubbia esigibilità, il Revisore Unico non ha avuto la necessità di verificare che le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) siano state rispettate dall'Ente (in riferimento agli indicatori relativi al rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali di cui all'art. 1,

comma 859, lettere a) e b), legge 30 dicembre 2018, n. 145). Dalla documentazione ricevuta, comunque, risulta che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di - 10,48 giorni al 30.06.2021 come da tabella estratta dal software gestionale del Comune, situazione stock debiti commerciali di € 61.363,88 (importo fatture) valori come da file ricevuto ed infine l'indicatore di tempestività dei pagamenti da PCC è - 8,34 giorni per il primo trimestre, di giorni - 13,64 per il secondo trimestre e per il trimestre in corso (dato parziale) di giorni - 12,18 dati questi che determinano una media giorni per l'anno 2021 fino alla data di aggiornamento che rimane entro il limite previsto dalla norma.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

(nota 1: si rappresenta che, richiedendo l'art. 239 del TUEL un parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri, anche in caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e quindi non si traduca in una variazione dello stesso, è necessario il parere dell'Organo di revisione).

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Revisore Unico rileva che visto l'assenza dell'accantonamento come da dichiarazione del Responsabile Servizi Finanziari (prot. 2072 cat. 5 classe 2 del 23.07.2021), sulla scorta della ricognizione del contenzioso in atto non esistendo rischi di soccombenza, non ha stanziato un fondo a tale titolo come da informazione specifica ricevuta dall'ente per cui l'Organo di Revisione prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine del mantenimento della congruità del fondo.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo perdite partecipate Revisore Unico rileva quanto segue per l'assenza dell'accantonamento: dai bilanci approvati dalle società partecipate e come da dichiarazione del Responsabile Servizi Finanziari (prot. 2072 cat. 5 classe 2 del 23.07.2021) non risultano perdite d'esercizio da coprire e a carico dell'ente.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, l'Ente non intende applicare una (ulteriore) quota di avanzo di amministrazione.

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle Entrate e delle Spese con le eventuali variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2021 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	6.199,72	0,00	6.199,72
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	12.141,53	0,00	12.141,53
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	20.525,80	0,00	20.525,80
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	201.500,00	0,00	201.500,00
2	Trasferimenti correnti	48.018,00	0,00	48.018,00
3	Entrate extratributarie	66.510,00	0,00	66.510,00
4	Entrate in conto capitale	1.444.766,26	0,00	1.444.766,26
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	99.920,00	0,00	99.920,00
	Totale	1.860.714,26	0,00	1.860.714,26
	Totale generale delle entrate	1.899.581,31	0,00	1.899.581,31
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	307.397,72	0,00	307.397,72
2	Spese in conto capitale	1.485.933,59	0,00	1.485.933,59
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	6.330,00	0,00	6.330,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	99.920,00	0,00	99.920,00
	Totale generale delle spese	1.899.581,31	0,00	1.899.581,31

TITOLO	ANNUALITA' 2021 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	119.002,83		119.002,83
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	230.517,74	0,00	230.517,74
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	81.268,00	0,00	81.268,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	115.979,75	0,00	115.979,75
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.692.096,74	0,00	1.692.096,74
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00		0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00		0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00		0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	104.399,47	0,00	104.399,47
	Totale	2.224.261,70	0,00	2.224.261,70
	Totale generale delle entrate	2.343.264,53	0,00	2.343.264,53
1	<i>Spese correnti</i>	385.284,90	0,00	385.284,90
2	<i>Spese in conto capitale</i>	1.739.006,02	0,00	1.739.006,02
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	12.655,00	0,00	12.655,00
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	0,00	0,00	0,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	105.912,48	0,00	105.912,48
	Totale generale delle spese	2.242.858,40	0,00	2.242.858,40
	SALDO DI CASSA	€ 100.406,13	€ -	€ 100.406,13

n.b.: il fondo cassa al 01.01.2021 effettivo è stato di € 119.002,83 mentre quello presunto nel prospetto di riepilogo complessivo è stato di € 118.702,83: differenza già segnalata nella relazione al bilancio preventivo 2021-2023 n. 3 del 26.03.2021.

TITOLO	ANNUALITA' 2022 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	197.500,00	0,00	197.500,00
2	Trasferimenti correnti	10.300,00	0,00	10.300,00
3	Entrate extratributarie	62.310,00	0,00	62.310,00
4	Entrate in conto capitale	7.500,00	0,00	7.500,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	99.920,00	0,00	99.920,00
Totale		377.530,00	0,00	377.530,00
Totale generale delle entrate		377.530,00	0,00	377.530,00

	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	263.770,00	0,00	263.770,00
2	Spese in conto capitale	7.500,00	0,00	7.500,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00		0,00
4	Rimborso di prestiti	6.340,00	0,00	6.340,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	0,00		0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	99.920,00	0,00	99.920,00
Totale generale delle spese		377.530,00	0,00	377.530,00

TITOLO	ANNUALITA' 2023 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	197.500,00	0,00	197.500,00
2	Trasferimenti correnti	10.300,00	0,00	10.300,00
3	Entrate extratributarie	62.310,00	0,00	62.310,00
4	Entrate in conto capitale	7.500,00	0,00	7.500,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	99.920,00	0,00	99.920,00
	Totale	377.530,00	0,00	377.530,00
	Totale generale delle entrate	377.530,00	0,00	377.530,00

	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	263.765,00	0,00	263.765,00
2	Spese in conto capitale	7.500,00	0,00	7.500,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	6.345,00	0,00	6.345,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	99.920,00	0,00	99.920,00
	Totale generale delle spese	377.530,00	0,00	377.530,00

Le variazioni proposte e deliberate dal Consiglio Comunale fino alla presente proposta relativa all'assestamento generale di bilancio e alla verifica degli equilibri presentano i seguenti valori a titolo riassuntivo:

2021	
Minori spese (programmi)	€ 5.000,00
Minore FPV spesa (programmi)	-
Maggiori entrate (tipologie)	€ 4.958,00
Avanzo di amministrazione	€ 20.525,80
TOTALE POSITIVI	€ 30.483,80
Minori entrate (tipologie)	-
Maggiori spese (programmi)	€ 30.483,80
Maggiore FPV spesa (programmi)	-

Le variazioni, invece, non essendo state proposte con la presente proposta di deliberazione sono così riassunte:

2021	
Minori spese (programmi)	€ -
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ -
Avanzo di amministrazione	€ -
TOTALE POSITIVI	€ -
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	€ -
Maggiore FPV spesa (programmi)	€ -
TOTALE NEGATIVI	€ -

2022	
FPV entrata	€ -
Minori spese (programmi)	€ -
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ -
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	€ -
Minori entrate (tipologie)	€ -
Maggiori spese (programmi)	€ -
Maggiore FPV spesa (programmi)	€ -
TOTALE NEGATIVI	€ -

2023	
FPV entrata	€ -
Minori spese (programmi)	€ -
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ -
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	€ -
Minori entrate (tipologie)	€ -
Maggiori spese (programmi)	€ -
Maggiore FPV spesa (programmi)	€ -
TOTALE NEGATIVI	€ -

Rilevato che non ci sono variazioni proposte con l'assestamento, che non ci sono incrementi di spesa del personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e dell'art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010, come attestati con verbale n. 3 del 26.03.2021 relativa al bilancio preventivo 2021-2023, nella dichiarazione del RSF e come indicato in generale nella proposta deliberativa in esame.

L'Organo di Revisione, non essendoci variazioni proposte con questa proposta di deliberazione, non attesta, non essendoci la fattispecie, che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

Per le variazioni di bilancio già approvate e deliberate dal Consiglio Comunale i relativi pareri sono già stati emessi dal sottoscritto revisore unico.

L'Organo di Revisione ha verificato che in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		119.002,83		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	6.199,72	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	316.028,00 0,00	270.110,00 0,00	270.110,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	307.397,72 0,00 8.575,00	263.770,00 0,00 8.575,00	263.765,00 0,00 8.575,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	6.330,00 0,00 0,00	6.340,00 0,00 0,00	6.345,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		8.500,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M		8.500,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	20.525,80	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	12.141,53	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.444.766,26	7.500,00	7.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.485.933,59 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-8.500,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾ :			
Equilibrio di parte corrente (O)		8.500,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		8.500,00	0,00

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:

	Residui 31/12/2020	Riscossioni	Minori (-)/ maggiori (+) residui	Residui alla data della verifica	% riscossioni su residui iniziali $g=b*100/a$
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 29.017,74	€ 20.436,05	€ -	€ 8.581,69	70,43
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 33.250,00	€ -	€ -	€ 33.250,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 49.469,75	€ 13.700,73	€ -	€ 35.769,02	27,70
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 247.330,48	€ 125.687,95	€ -	€ 121.642,53	50,82
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00
Totale entrate finali	€ 359.067,97	€ 159.824,73	€ -	€ 199.243,24	44,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 4.479,47	€ 724,00	€ -	€ 3.755,47	16,16
Totale titoli	€ 363.547,44	€ 160.548,73	€ -	€ 202.998,71	44,16

	Residui 31/12/2020	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica	% pagamenti su residui iniziali $g=b*100/a$
Titolo 1 - Spese correnti	€ 90.275,18	€ 41.584,10	€ -	€ 48.691,08	46,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 253.072,43	€ 161.017,14	€ -	€ 92.055,29	63,62
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		€ -	€ -	€ -	0,00
Totale spese finali	€ 343.347,61	€ 202.601,24	€ -	€ 140.746,37	59,01
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 6.325,00	€ -	€ -	€ 6.325,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 5.992,48	€ 2.010,13	€ -	€ 3.982,35	33,54
Totale titoli	€ 355.665,09	€ 204.611,37	€ -	€ 151.053,72	57,53

L'Organo di Revisione, prende atto che il DUP non è stato coerentemente modificato adesso, non essendoci variazioni proposte con questa proposta di deliberazione, rileva, quindi, che già a seguito delle altre variazioni di bilancio approvate e deliberate dal C.C. l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul DUP è avvenuto, verificandosene la necessità.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi contenuti nella proposta di deliberazione n. 26/2021 in parola ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 19.07.2021;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023;
- che l'impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019 e come si rileva dal prospetto di salvaguardia equilibri (su Imp./Acc.) esercizio 2021;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Letto, confermato, sottoscritto.

Li, 26.07.2021

Il Revisore Unico

(Mazza dottor Elpidio)

